



A.M.B. S.p.A. Azienda Multiservizi Comune di Bagheria
Soggetta a direzione, coordinamento e
controllo analogo del Comune di Bagheria
Sede Legale: Via Massimo D'Azeglio n. 50
90011 Bagheria (PA) Capitale Sociale € 100.000,00 i.v..
C.C.I.A.A. Reg. Imprese di Palermo ed Enna n. PA-401875
Codice Fiscale e Partita IVA 06601560821

DETERMINA del PRESIDENTE del CDA N. 33 del 23/06/2023

Oggetto: DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) EXART. 36 COMMA 2 LETT.A) DEL DLGS 50/2016, VALORE €. 2.500,00 OLTRE IVA ALL'O.E. 2G S.r.l. P.IVA 07078360 PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO ELETTRICO DA ESEGUIRE PRESSO IL CCR EX MATTATOIO VIA SANT'ISIDORO.

CIG: ZF23B8A082

IL PRESIDENTE DEL C.D.A.

PREMESSO CHE:

- La A.M.B. S.p.A., Azienda Multiservizi di Bagheria a totale partecipazione pubblica è stata costituita con Atto Pubblico in data 04.05.2017 Rep. 1850 Racc. 1328, Registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Palermo 2 il 0905.2017, Depositato presso il Registro delle Imprese di Palermo in data 19.05.2017 prot. 131536 ed iscritto in data 26.05.2017.
- Con Deliberazione del Consiglio Comunale del comune di Bagheria n. 6 del 09.01.2018 è stata affidata alla A.M.B. S.p.A. Società *in house* del comune di Bagheria, tra gli altri, la Gestione del Servizio Rifiuti con la realizzazione delle infrastrutture necessarie per gestire il servizio citato.
- Giusta Deliberazione di Giunta Municipale del Comune di Bagheria n. 196 del 19.09.2018, è stato approvato lo schema di contratto per l'affidamento della gestione del Servizio rifiuti alla AMB SPA.

- Con Scrittura Privata n. 19 del 26.09.2018 è stato sottoscritto il predetto contratto di servizio per l'affidamento *in house providing* del servizio rifiuti nel territorio di Bagheria per sette anni, giusto mandato alla sottoscrizione dato al Responsabile Apicale della Direzione XI alla stipula in nome e per conto del Comune di Bagheria, provvedendo al contempo al trasferimento in comodato d'uso, dei mezzi, attrezzature, beni mobili e immobili necessari allo svolgimento del servizio.
- La A.M.B. S.p.A. risulta è iscritta all'Albo Gestori Ambientali – Sezione Regionale della Sicilia con provvedimento n. PA13319 del 12.06.2018.

RICHIAMATI:

- Il verbale di Assemblea dei Soci del 15/07/2022 con il quale sono stati nominati il Presidente e i due componenti del CDA della AMB S.p.A.;
- Il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

PRESO ATTO

che si rende necessario procedere la realizzazione di un impianto elettrico da eseguire presso il CCR ex Mattatoio via Sant'Isidoro che consenta la gestione delle apparecchiature del sistema di pesatura dei rifiuti differenziati

Rilevato che:

- Da una ricerca svolta a mezzo pec a operatori economici operanti nel settore;
- Il prezzo dell'O.E. 2 G srl risulta essere il più contenuto ;
- Al citato operatore economico è stato trasmesso invito a trattativa diretta del mercato elettronico della pubblica amministrazione, ottenendo un'offerta per i lavori in oggetto al prezzo di €. 2.500,00 oltre IVA;
- L'offerta presentata dal suddetto operatore economico risulta essere congrua e conveniente;

Offerta Economica relativa a

DESCRIZIONE RDO

Realizzazione impianto elettrico da eseguire presso CCR ex Mattatoio Bagheria

NUMERO RDO 3612161

NUMERO LOTTO 0

Amministrazione titolare del procedimento

AMMINISTRAZIONE

A.M.B. S.P.A. AZIENDA MULTISERVIZI COMUNE DI BAGHERIA

CF AMMINISTRAZIONE 06601560821

Concorrente

FORMA DI PARTECIPAZIONE

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)

RAGIONE SOCIALE / DENOMINAZIONE

2G SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

PARTITA IVA

07078360828

TIPOLOGIA SOCIETARIA

Società a responsabilità limitata (SRL)

Oggetto dell'Offerta

Formulazione dell'Offerta Economica = Valore economico (Euro)

Nome	Valore
Valore offerto	2500

Ritenuto, per le ragioni sopra esposte, di affidare la fornitura alla ditta 2G s.r.l. . P.IVA 07078360;

Dato atto che è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti;

Dato atto che l'appalto è stato registrato con CIG ZF23B8A082;

Accertato che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9, comma 1 del D.l. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009;

Appurato che, vista la presenza di possibili rischi da interferenza, è stato prodotto il DUVRI, che si rende disponibile, quale parte integrante del presente atto all'operatore economico affidatario dell'appalto. Nel DUVRI viene evidenziata l'assenza di costi per l'attuazione delle misure di contrasto alle interferenze.

VISTO:

- L'art. 1, comma 3, della Legge 135/2012 che disciplina: "3. *Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base della specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.a. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27*

dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione”.

RISCONTRATO:

- Che sul sito Consip, in atto, l'oggetto della presente determina non è tra quelli per i quali sia stata attivata idonea convenzione.

RICHIAMATO:

- L'articolo 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che, in ordine all'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo alle soglie di cui all'articolo 35, al comma 2 recita: *“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) Per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato e per i lavori in amministrazione diretta;...(Omissis)”.*

RITENUTO:

- Che ricorrono i presupposti per affidare il servizio in argomento mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., previa trattativa diretta n. 1205382 sul Me.Pa.
- Che nel rispetto della vigente normativa sugli acquisti, forniture e lavori in economica, previa valutazione delle ragioni di convenienza, congruità ed economicità si può procedere all'espletamento della trattativa diretta citata, rivolta ad un solo operatore economico.

RICHIAMATO:

- L'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

DICHIARATA:

- L'assenza di ipotesi di conflitto di interesse in relazione al presente procedimento a mente della l. 241/90 e del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii nonché delle linee guida ANAC in materia.

RITENUTO:

- Pertanto che sussistono ad oggi tutte le ragioni di opportunità tecnica ed economica per avviare la trattativa diretta relativa al servizio de quo.

PRECISATO:

- Che il presente atto determinativo equivale anche a determina a contrarre in quanto i contenuti previsti sono tutti riportati nel presente atto (fine che il contratto intende perseguire, oggetto del contratto, forma del contratto, clausole ritenute essenziali, modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base).

DATO ATTO:

- Che è stato acquisito, presso il sistema gestito dall'ANAC, il seguente codice identificativo della gara (SmartCIG): ZF23B8A082 .

VISTO:

- Il Piano Economico finanziario 2023.
- La l. 241/90 e ss.mm.ii.
- Il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
- Lo Statuto Societario.

Per le motivazioni meglio specificate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, per farne parte integrante del dispositivo:

DETERMINA

- 1. Di dare atto** che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
- 2. Di affidare** diretto mediante trattativa diretta del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) exart. 36 comma 2 lett.a) del dlgs 50/2016, valore €. 2.500,00 oltre iva all'o.e. 2g s.r.l. p.iva 07078360 PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO ELETTRICO DA ESEGUIRE PRESSO IL CCR EX MATTATOIO VIA SANT'ISIDORO.
- 3. Di dare atto** che il presente affidamento avviene con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. c) del d.lgs n.50/2016, trattandosi di appalto di valore inferiore a 40.000 euro ;
- 4. Di dare atto** che nel DUVRI viene evidenziata l'assenza di costi per l'attuazione delle misure di contrasto alle interferenze.
- 5. Di Disporre** l'impegno dell'importo complessivo di cui al presente provvedimento sul bilancio 2023;

6. **Di dare atto** che l'eventuale affidatario, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
7. **Di trasmettere** il presente provvedimento all'ufficio controllo analogo del Comune di Bagheria;
8. **Di disporre** la pubblicazione del presente atto sul sito della Società www.ambspa.it nella sezione società trasparente e sull'Albo Pretorio del Comune di Bagheria.
9. **Di disporre** l'oscuramento dei dati sensibili a norma del GDPR 679/2016 UE nella pubblicazione.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Bagheria, lì 23/06/2023

IL PRESIDENTE DEL C.d.A.

F.to *Dott. Vito Matranga*

**Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993.*



A.M.B. S.p.A. Azienda Multiservizi Comune di Bagheria
Sede legale: Via Massimo D'Azeglio, 50 CAP90011 – Bagheria (PA) Italia
P. IVA e codice fiscale: 06601560821

Interventi di Manutenzione sull'impianto elettrico del Centro Comunale di Raccolta di Viale Sant'Isidoro (ex Mattatoio).

**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
INTERFERENTI
(art. 26, D.Lgs. 81/08)**

Visti

DATA: 23-06-2023

Il Presidente del C.d.A
Dott. Vito Matranga

IL R.S.P.P.
Ing. Salvatore Paratore



Indice

1. PREMESSA.....	3
1.1 Scopo e campo di applicazione.....	3
1.2 Definizioni.....	5
1.3 Operazioni preliminari all'affidamento dei lavori.....	9
1.4 Sospensione dei lavori.....	11
1.5 Implementazione.....	11
1.6 Coordinamento delle fasi lavorative.....	12
2. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'.....	13
2.1 Anagrafe del committente.....	13
2.2 Inquadramento territoriale.....	14
3. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DELLE INTERFERENZE.....	17
3.1 Metodologia e criteri adottati per la valutazione dei rischi da interferenze.....	17
3.2 Metodologia specifica per la individuazione dei rischi da interferenza.....	19
4. FASI LAVORATIVE.....	21
4.1 Manutenzione periodica, ordinaria e straordinaria degli impianti e dei manufatti edilizi;.....	21
4.2 Gestione operativa del CCR.....	21
5. SCHEDE INTERFERENZE.....	22
5.1 Manutenzione periodica, ordinaria e straordinaria degli impianti e dei manufatti edilizi- Interferenze.....	22
6. COSTI DELLA SICUREZZA PER LE INTERFERENZE.....	27
7. MISURE GENERALI E COMPORTAMENTI DA ADOTTARE.....	28
7.1 Di ordine generale.....	28
7.2 Vie di fuga ed uscite di sicurezza.....	28
7.3 Apparecchi elettrici e collegamenti alla rete elettrica.....	29
7.4 Interruzioni alle forniture di energia elettrica, gas, acqua.....	30
7.5 Impianto antincendio.....	30
7.6 Emergenza in caso di sversamento di sostanze pericolose.....	31
7.7 Superfici scivolose o bagnate nei luoghi di lavoro.....	31
7.8 Segnaletica di sicurezza.....	32
7.9 Cooperazione e coordinamento.....	32
7.10 Verbale di sopralluogo preliminare congiunto.....	33
7.11 Informazione ai lavoratori sulle interferenze.....	33
7.12 Allarme, emergenza, evacuazione del personale.....	35
7.13 Dispositivi di protezione individuale (DPI).....	35
8. PROCEDURE D'EMERGENZA ED ADDETTI.....	36
8.1 Compiti e procedure generali.....	36
8.2 Chiamata soccorsi esterni.....	36

1. PREMESSA

La Società “A.M.B. S.p.A. Azienda Multiservizi Comune di Bagheria”, avente sede legale in Via Massimo D'Azeglio, 50 a Bagheria (PA), gestisce la raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani (RSU), la pulizia e lo spazzamento delle strade in tutto il territorio Bagherese, il trasporto degli stessi presso i centri di recupero e/o smaltimento, nonché i centri comunali di raccolta ed ecopunti sparsi sul territorio comunale.

La Ditta in epigrafe intende perseguire l'obiettivo di massimizzare la sicurezza sul lavoro nei casi di ditte esterne in ingresso ai propri luoghi di lavoro, elaborando, secondo quanto previsto D. Lgs 81/08 e ss, mm. ii., un Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, e vigilando affinché le Ditte appaltatrici o concessionarie curino al massimo tutti gli aspetti connessi con la sicurezza sul lavoro. Nell'ottica di detta politica è redatto il presente documento di valutazione.

Ognuno delle aziende che si troverà ad operare nell'intera zona di impianto avrà aree di azione ben identificate, oltre ad alcune aree di utilizzo comune che verranno analizzate in dettaglio nel prosieguo, congiuntamente alle interferenze intercorrenti.

1.1 Scopo e campo di applicazione

Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza per fornire all'impresa appaltatrice o ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all'art. 26 comma 1 lettera b, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Secondo tale articolo al comma 3: “Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi”.

Il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve

essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare:

- a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Sono considerati rischi interferenti, per i quali è predisposto il presente documento, i seguenti:

- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportino rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata) richieste esplicitamente dal committente.

Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze, resta immutato l'obbligo per ciascuna delle imprese appaltatrici di elaborare il proprio Documenti di Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 17 comma 1) lettera a) del Dlgs. 81/08, e di provvedere nel contempo all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare e ridurre al minimo i rischi propri.

1.2 Definizioni

Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;

Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;

Il rischio (R) è funzione della magnitudo (M) del danno provocato e della probabilità (P) o frequenza del verificarsi del danno.

Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore tosi definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione, il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile, il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto

esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;

Azienda: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;

Unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale,

Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa- I Dirigenti coinvolti nel servizio di cui al presente DUVRI anche attraverso i propri preposti/responsabili ed al fine di limitare e/o annullare le interferenze ivi indicate, per quanto di propria competenza dovranno adottare le misure indicate nel presente documento, attuando la dovuta vigilanza e provvedendo a comunicare al Datore di Lavoro ed al S.P.P. eventuali variazioni che possono avere influenze sui rischi individuati ed intervenire, in caso di necessità, in via d'urgenza ad adottare i provvedimenti che riterrà più opportuni anche attraverso la sospensione del lavoro, in caso di pericolo dei lavoratori.

Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D.Lgs 81/08 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

Servizio di prevenzione e protezione dei rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;

Addetto al servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti

professionali di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 81/08 facente parte del servizio di prevenzione e protezione dei rischi;

Medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 81/08, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, dello stesso D.Lgs., con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

Sorveglianza sanitaria: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;

Salute: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;

Sistema di promozione della salute e sicurezza: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno,

Agente: L'agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute

Norma tecnica: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;

Buone prassi: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51 del D.Lgs. 81/08, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 81/08, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che

provvede a assicurarne la più ampia diffusione,

Linee Guida: atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai ministeri, dalle regioni, dall'ISPEL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

Informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

Addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;

Modello di organizzazione e di gestione: modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, comma 3, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;

Interferenza: ogni sovrapposizione di attività lavorativa che comporti contatti rischiosi tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi. La sovrapposizione riguarda sia una contiguità fisica, sia una contiguità produttiva;

Committente: soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione;

Appaltatore: soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri; si intende quale Appaltatore, ai fini delle presenti linee guida, anche il soggetto che non abbia ancora stipulato il contratto;

Subappaltatore: soggetto che si obbliga nei confronti dell'appaltatore a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri, già compresa in quella oggetto dell'appalto principale;

Lavoratore autonomo o prestatore d'opera: colui che fornisce un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222

cod. civile), comprese le consulenze e la formazione che prevedono attività all'interno dell'azienda o nell'ambito del ciclo produttivo di questa; essi sono, in particolare, gli esercenti professioni per le quali è richiesta l'iscrizione in albi, con esclusione dei lavoratori autonomi occasionali e a progetto che svolgano la loro attività nell'ambito dei luoghi del committente; con riferimento a questi ultimi dovranno applicarsi le stesse misure di tutela previste per i lavoratori in forza presso il loro Committente ai sensi dell'art. 66 D.Lgs. 276/03.

1.3 Operazioni preliminari all'affidamento dei lavori

Prima dell'affidamento dei lavori si provvederà:

a) a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo, attraverso l'acquisizione ed analisi della documentazione ed in particolare:

Allegato XVII (come modificato dal D.Lgs 106 di Agosto 2009)

“Idoneità tecnico professionale

01 Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97.

1. Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto

b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo

c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.

d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del presente decreto legislativo

2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto

b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto

legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisoriale

c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione

d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo

e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.

3. In caso di sub-appalto il datore di lavoro committente verifica l'idoneità tecnico- professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1."

b) fornire in allegato al contratto il documento unico di valutazione dei rischi che sarà costituito dal presente documento integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che la ditta appaltatrice dovrà esplicitare in sede previsionale.

La ditta appaltatrice dovrà produrre un proprio piano operativo sui rischi connessi alle attività specifiche, coordinato con il DVR unico definitivo.

I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Il comma 3 del D.Lgs. 81/08, come modificato ed integrato dal D.L. 69/2013 convertito nella Legge 98/2013, prevede che il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento.

La normativa inoltre sottolinea che il committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente

dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'INAIL e che nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro relativamente alle interferenze nelle lavorazioni.

Nel caso in specie il datore di lavoro committente stipula diversi contratti di appalto con altrettante Imprese Appaltatrici, per differenti tipologie di lavori di seguito descritte, da svolgersi all'interno del medesimo sito lavorativo, pertanto ha l'obbligo di redigere il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione dei contratti d'appalto.

Infine il presente documento, come chiarito dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, è da considerarsi "dinamico", nel senso che la valutazione dei rischi effettuata dal committente prima dell'espletamento degli appalti deve essere obbligatoriamente aggiornata nel caso in cui, nel corso di esecuzione dei contratti, dovessero intervenire significative modifiche nello svolgimento delle attività e quindi si configurino nuovi potenziali rischi di interferenze.

1.4 Sospensione dei lavori

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore.

1.5 Implementazione

Alle imprese appaltatrici, è consentito proporre aggiornamenti, modifiche, implementazioni e/o integrazioni al presente DUVRI nell'eventualità si manifestassero situazioni di incompletezza del presente documento.

Successivamente all'assegnazione dei lavori, le imprese appaltatrici, si impegneranno a promuovere e/o partecipare a specifici momenti di confronto ai fini del necessario coordinamento fra le parti. Il presente DUVRI è emesso nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente, ed impegna le parti all'effettuazione di un'adeguata comunicazione ed informazione ai rispettivi dipendenti, rimanendo entrambe disponibili in caso di necessità anche ad azioni di formazione congiunta.

1.6 Coordinamento delle fasi lavorative

Si stabilisce che non potrà essere iniziata alcuna operazione all'interno dei reparti di produzione, da parte dell'impresa appaltatrice/lavoratore autonomo, se non a seguito di avvenuta firma, da parte del responsabile di sede incaricato per il coordinamento dei lavori affidati in appalto dell'apposito verbale di cooperazione e coordinamento.

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8, D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81). I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Le lavorazioni di queste ultime potranno avere inizio solamente dopo la verifica tecnico-amministrativa, da eseguirsi da parte del responsabile del contratto e la firma del verbale di coordinamento da parte del responsabile di sede.

La ditta appaltatrice è tenuta a segnalare alla stazione appaltante e per essa al responsabile del contratto ed al referente di sede, l'eventuale esigenza di utilizzo di nuove imprese o lavoratori autonomi.

Si stabilisce inoltre che il responsabile di sede e l'incaricato della ditta appaltatrice per il coordinamento dei lavori affidati in appalto, potranno interromperli, qualora ritenessero nel prosieguo delle attività che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure.

Si stabilisce inoltre che eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed immediato, daranno il diritto ad entrambe le imprese, di interrompere immediatamente i lavori.

2. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'

2.1 Anagrafe del committente

Anagrafica Azienda	
<i>Ragione Sociale</i>	A.M.B. S.p.A. Azienda Multiservizi Comune di Bagheria
<i>Natura Giuridica</i>	Società per Azioni
<i>Attività</i>	Raccolta rifiuti solidi urbani e pulizia strade
<i>Partita IVA</i>	6601560821

Sede Legale	
<i>Comune</i>	Bagheria
<i>Provincia</i>	PALERMO
<i>Indirizzo</i>	Via Massimo D'Azeglio, 50

Sede Operativa	
<i>Comune</i>	Bagheria
<i>Provincia</i>	PALERMO
<i>Indirizzo</i>	Intero Territorio Comunale

Figure e Responsabili	
<i>Datore di Lavoro</i>	Dott. Vito Matranga
<i>RSPF</i>	Ing. Salvatore Parlatore
<i>Medico Competente</i>	Dott. Giuseppe Scialabba
<i>RLS</i>	Sig.ra Mariangela Tesauro
<i>Addetto Primo Soccorso</i>	Albanese Maria Campagna Angelo Di Bella Antonino Di Martino Giuseppina Pia Galioto Onofrio Sorci Giuseppe
<i>Addetto Antincendio</i>	Albanese Maria Campagna Angelo Di Bella Antonino Di Martino Giuseppina Pia Galioto Onofrio Sorci Giuseppe

2.2 Inquadramento territoriale

L'area in cui saranno realizzati i lavori ricade in Viale Sant'Isidoro, nel Comune di Bagheria (PA).

Il lotto è facilmente accessibile dai mezzi pesanti, tramite la Strada Statale n. 113.


Lo stesso è individuato:



1. nella cartografia scala 1:25.000, elaborata dall'istituto geografico militare, nel Foglio 250 Quadrante III Orientamento N.O. Tavoleta "Ficarazzi"
2. nella Carta Tecnica Regionale scala 1:10.000, nel foglio n. 595110, denominato "Bagheria".
3. nel Catasto Terreni scala 1:2.000 del comune di Bagheria (PA), nel foglio di mappa n° 6, Particella 1421, subalterno 2, 3.



ORTOFOTO

Scala 1:1.000





PLANIMETRIA GENERALE

Scala 1:300

3. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DELLE INTERFERENZE

3.1 Metodologia e criteri adottati per la valutazione dei rischi da interferenze

Sono stati considerati RISCHI DA INTERFERENZE, per i quali è stato predisposto il presente DUVRI:

- I RISCHI derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di lavoratori appartenenti ad Aziende diverse, compresi i lavoratori dell'Azienda committente
- I RISCHI indotti o immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni eseguite dalle Aziende Appaltatrici;
- I RISCHI già esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debbano operare le Aziende Appaltatrici, ma ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- I RISCHI derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente e comportanti rischi ulteriori rispetto a quelli specifici delle attività appaltate.

L'analisi valutativa effettuata può essere, nel complesso, suddivisa nelle seguenti due fasi principali:

A. Individuazione di tutti i possibili PERICOLI per ogni lavoro esaminato

B. Valutazione dei RISCHI relativi ad ogni pericolo individuato nella fase precedente

Nella fase A il lavoro svolto è stato suddiviso, ove possibile, in singole fasi (evitando eccessive frammentazioni) e sono stati individuati i possibili pericoli osservando il lavoratore nello svolgimento delle proprie mansioni.

Nella fase B, per ogni pericolo accertato, si è proceduto a:

- 1) individuazione delle possibili conseguenze, considerando ciò che potrebbe ragionevolmente accadere, e scelta di quella più appropriata tra le quattro seguenti possibili MAGNITUDO del danno e precisamente


MAGNITUDO (M)	VALORE	DEFINIZIONE
LIEVE	1	Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica rapidamente reversibile che non richiede alcun trattamento
MODESTA	2	Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con inabilità reversibile e che può richiedere un trattamento di

		primo soccorso
GRAVE	3	Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con effetti irreversibili o di invalidità parziale e che richiede trattamenti medici
GRAVISSIMA	4	Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con effetti letali o di invalidità totale

2) valutazione della **PROBABILITÀ** della conseguenza individuata nella precedente fase A, scegliendo quella più attinente tra le seguenti quattro possibili:

PROBABILITÀ (P)	VALORE	DEFINIZIONE
IMPROBABILE	1	L'evento potrebbe in teoria accadere, ma probabilmente non accadrà mai. Non si ha notizia di infortuni in circostanze simili.
POSSIBILE	2	L'evento potrebbe accadere, ma solo in rare circostanze ed in concomitanza con altre condizioni sfavorevoli
PROBABILE	3	L'evento potrebbe effettivamente accadere, anche se non automaticamente. Statisticamente si sono verificati infortuni in analoghe circostanze di lavoro.
M. PROBABILE	4	L'evento si verifica nella maggior parte dei casi, e si sono verificati infortuni in azienda o in aziende similari per analoghe condizioni di lavoro.

3) valutazione finale dell' entità del **RISCHIO** in base alla combinazione dei due precedenti fattori e mediante l'utilizzo della seguente MATRICE di valutazione, ottenuta a partire dalle curve Iso-Rischio.



Dalla combinazione dei due fattori precedenti (PROBABILITÀ e MAGNITUDO) viene ricavata, come indicato nella Matrice di valutazione sopra riportata, l'Entità del **RISCHIO**, con la seguente gradualità:

Da 1 a 2	Da 3 a 4	Da 5 a 8	Da 9 a 16
M.BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO

3.2 Metodologia specifica per la individuazione dei rischi da interferenza

La individuazione dei RISCHI DA INTERFERENZA si compone essenzialmente di due fasi:

- la prima è l'acquisizione delle informazioni sulle attività che dovranno essere svolte dall'Azienda Appaltatrice all'interno dell'Azienda Committente e nel recepimento del documento di valutazione dei rischi specifici della Azienda Appaltatrice, in modo da individuare eventuali attrezzature o sostanze pericolose impiegate o particolari lavorazioni che potrebbero generare pericoli in caso di interferenza con altre lavorazioni

- la seconda prevede la definizione delle aree interessate, la individuazione dei soggetti interferenti e l'esplicitazione dei rischi che potrebbero essere generati dalla interferenza di più lavorazioni contemporanee.

Come indicato nello specifico capitolo per tutti i pericoli individuati è stata effettuata la valutazione del relativo rischio e sono state individuate le misure di prevenzione e protezione obbligatorie.

4. FASI LAVORATIVE

Presso il Centro Comunale di Raccolta in parola si eseguono le attività connesse col ciclo di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani (R.S.U) provenienti dalle utenze del comune di Bagheria.

In particolare all'interno dell'area avviene la ricezione delle utenze domestiche afferenti la parte di territorio comunale servito.

Gli orari di conferimento sono: dal lunedì al sabato, dalle 06:30 alle 12:30 e il martedì e giovedì dalle 15:00 alle 17:00.

Nella parte retrostante gli immobili avviene lo stazionamento di alcuni cassoni scarrabili che una volta riempiti di frazioni merceologiche omogenee, vengono caricati da autocarro lift e trasportati presso i centri di recupero appositi.

4.1 Manutenzione periodica, ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici;

La manutenzione ordinaria e straordinaria si attiva nel caso di componenti danneggiati in seguito ad eventi accidentali, ad usura, guasto meccanico o elettrico; o nel caso o modifica del ciclo lavorativo; La manutenzione degli impianti tecnologici viene eseguita da ditte specializzate per la lavorazione specifica.

Le lavorazioni saranno le seguenti:

1. Ispezione periodica tramite visita di controllo;
2. Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti;
3. Pulizia e disinfestazione.

4.2 Gestione operativa del CCR.

Le lavorazioni occorrenti alla gestione operativa del CCR sono le seguenti:

1. Movimentazione dei rifiuti con terna gommata, muletto e camion;
2. Ricezione delle utenze domestiche;

5. SCHEDE INTERFERENZE

5.1 Manutenzione periodica, ordinaria e straordinaria degli impianti e dei manufatti edilizi- Interferenze.

1. Ispezione periodica negli impianti;

Rischi interferenze:

Descrizione del Rischio	Generato da:	Subito da:	Probabilità	Magnitudo	Rischio
Incidenti dovuti alla circolazione di automezzi	Tutti	AMB	Possibile 2	Grave 3	MEDIO 3
Rischio caduta	AMB	Ditte manutenzione, pulizia	Possibile 2	Modesta 2	BASSO 2
Rischio urto	AMB	Ditte manutenzione, pulizia	Possibile 2	Grave 3	MEDIO 3
Rischio biologico	AMB	Ditte manutenzione, pulizia	Possibile 2	Modesta 2	BASSO 2
Rischio macchine	AMB	Ditte manutenzione, pulizia	Possibile 2	Grave 3	MEDIO 3
Contagio da virus Sars-Cov2.	Tutti	Tutti	Possibile 2	Grave 3	MEDIO 3

Misure di tutela:

- segnalazione delle vie di transito degli automezzi tramite la segnaletica di sicurezza generale e stradale sia orizzontale che verticale;
- i mezzi dovranno spostarsi e manovrare sempre a “passo d’uomo”;
- prima dell’ingresso presso le aree operative di misura il personale addetto al controllo ed ai monitoraggi dovrà essere informato circa la posizione dei punti di carico e scarico e manovra degli automezzi ed il percorso che essi compiono per raggiungerlo;
- prima dell’ingresso presso le aree operative di misura il personale addetto al controllo dovrà informare gli addetti sui percorsi che si intende percorrere;
- prima dell’inizio delle operazioni di misura il personale addetto al controllo dovrà informare gli addetti all’assistenza sulle modalità di effettuazione delle operazioni lavorative da svolgere congiuntamente, con particolare riferimento a quelle che comportano rischi di qualsiasi natura.
- esposizione del tesserino di riconoscimento per tutti i lavoratori presenti;

- formazione ed informazione di tutti i lavoratori coinvolti sulle lavorazioni in oggetto.
- Tutti i lavoratori dovranno osservare le misure di tutela previste per la limitazione del contagio da virus Sars-Cov2 riportate nel Allegati 6 e 7 al DPCM 26/04/2020, relativi allo svolgimento delle attività lavorative, rispettivamente nei luoghi di lavoro generici e nei cantieri, quali a mero titolo di esempio il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, l'uso di mascherine protettive di tipo chirurgico, l'uso di guanti impermeabili usa e getta.

2. Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti;

Rischi interferenze:

Descrizione del Rischio	Generato da:	Subito da:	Probabilità	Magnitudo	Rischio
Incidenti dovuti alla circolazione di automezzi	Tutti	Tutti	Possibile 2	Grave 3	MEDIO 3
Rischio caduta	Ditte manutenzione, pulizia	Tutti	Possibile 2	Modesta 2	BASSO 2
Rischio urto	Ditte manutenzione, pulizia	Tutti	Possibile 2	Grave 3	MEDIO 3
Rischio caduta dall'alto	Ditte manutenzione, pulizia	Tutti	Possibile 2	Modesta 2	BASSO 2
Rischio macchine	Ditte manutenzione, pulizia	Tutti	Possibile 2	Grave 3	MEDIO 3
Scivolamenti a livello dovuti alla pavimentazione bagnata.	-AMB -Ditte manutenzione, pulizia	Tutti	Possibile 2	Grave 3	MEDIO 3
Urti, tagli e/o abrasioni dovuti alla caduta di oggetti durante le operazioni di pulizia.	-AMB -Ditte manutenzione, pulizia	Tutti	Possibile 2	Modesta 2	BASSO 2
Inalazione di polveri.	-AMB -Ditte manutenzione, pulizia	Tutti	Possibile 2	Grave 3	MEDIO 3
Contagio da virus Sars-Cov2.	-AMB -Ditte manutenzione, pulizia	Tutti	Possibile 2	Modesta 2	BASSO 2

Misure di tutela:

- segnalazione delle vie di transito degli automezzi tramite la segnaletica di sicurezza generale e stradale sia orizzontale che verticale;
- i mezzi dovranno spostarsi e manovrare sempre a “passo d'uomo”;

- il personale addetto alla gestione dovrà essere informato circa la dislocazione dei punti di prelievo ed i percorsi praticabili dagli automezzi di volta in volta disponibili;
- il personale addetto alla gestione non dovrà praticare le piste per gli automezzi e non dovrà sostare o transitare in prossimità dell'area di scarico degli stessi;
- esposizione del tesserino di riconoscimento per tutti i lavoratori presenti;
- utilizzo di idonei D.P.I.
- prima dell'inizio delle operazioni di selezione il personale addetto dovrà essere informato sulle modalità di effettuazione delle operazioni lavorative da svolgere congiuntamente con il personale addetto alle pulizie o ai controlli;
- segnalazione delle zone di pavimentazione bagnata tramite idonea segnaletica scelta ai sensi dei dettati del Titolo V del D. Lgs 81/08 e ss.mm.ii.;
- divieto di effettuare le pulizie settimanali durante le ore di ufficio;
- formazione ed informazione di tutti i lavoratori coinvolti sulle lavorazioni in oggetto.
- Tutti i lavoratori dovranno osservare le misure di tutela previste per la limitazione del contagio da virus Sars-Cov2 riportate negli Allegati 6 e 7 al DPCM 26/04/2020, relativi allo svolgimento delle attività lavorative, rispettivamente nei luoghi di lavoro generici e nei cantieri, quali a mero titolo di esempio il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, l'uso di mascherine protettive di tipo chirurgico, l'uso di guanti impermeabili usa e getta.

3. Pulizia e disinfestazione.

Rischi interferenze:

Descrizione del Rischio	Generato da:	Subito da:	Probabilità	Magnitudo	Rischio
Scivolamenti a livello dovuti alla pavimentazione bagnata.	-AMB -Ditte manutenzione, pulizia	Tutti	Possibile 2	Grave 3	MEDIO 3
Urti, tagli e/o abrasioni dovuti alla caduta di oggetti durante le operazioni di pulizia.	-AMB -Ditte manutenzione, pulizia	Tutti	Possibile 2	Modesta 2	BASSO 2
Contagio da virus Sars-Cov2.	-AMB -Ditte manutenzione, pulizia	Tutti	Possibile 2	Modesta 2	BASSO 2

Misure di tutela:

- il personale addetto alla gestione non dovrà praticare le piste per gli automezzi e non dovrà

- sostare o transitare in prossimità dell'area di scarico degli stessi;
- esposizione del tesserino di riconoscimento per tutti i lavoratori presenti;
 - utilizzo di idonei D.P.I.
 - prima dell'inizio delle operazioni di selezione il personale addetto dovrà essere informato sulle modalità di effettuazione delle operazioni lavorative da svolgere congiuntamente con il personale addetto alle pulizie o ai controlli;
 - segnalazione delle zone di pavimentazione bagnata tramite idonea segnaletica scelta ai sensi dei dettati del Titolo V del D. Lgs 81/08 e ss.mm.ii.;
 - divieto di effettuare le pulizie settimanali durante le ore di ufficio;
 - formazione ed informazione di tutti i lavoratori coinvolti sulle lavorazioni in oggetto.
 - *Tutti i lavoratori dovranno osservare le misure di tutela previste per la limitazione del contagio da virus Sars-Cov2 riportate negli Allegati 6 e 7 al DPCM 26/04/2020, relativi allo svolgimento delle attività lavorative, rispettivamente nei luoghi di lavoro generici e nei cantieri, quali a mero titolo di esempio il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, l'uso di mascherine protettive di tipo chirurgico, l'uso di guanti impermeabili usa e getta.*

5. Potatura, diserbatura, giardinaggio e cura della piantumazione perimetrale

Rischi interferenze:

Descrizione del Rischio	Generato da:	Subito da:	Probabilità	Magnitudo	Rischio
Incidenti dovuti alla circolazione di automezzi	Tutti	AMB	Possibile 2	Grave 3	MEDIO 3
Rischio caduta	AMB	Ditte manutenzione, pulizia	Possibile 2	Modesta 2	BASSO 2
Rischio urto	AMB	Ditte manutenzione, pulizia	Possibile 2	Grave 3	MEDIO 3
Rischio biologico	AMB	Ditte manutenzione, pulizia	Possibile 2	Modesta 2	BASSO 2
Rischio macchine	AMB	Ditte manutenzione, pulizia	Possibile 2	Grave 3	MEDIO 3

Misure di tutela:

- segnalazione delle vie di transito degli automezzi tramite la segnaletica di sicurezza generale e stradale sia orizzontale che verticale;

- i mezzi dovranno spostarsi e manovrare sempre a “passo d’uomo”;
- il personale addetto alla gestione dell’impianto dovrà indicare all’autista il punto di arrivo ed il percorso da compiere per raggiungerlo e per ritornare al punto di partenza; l’autista è tenuto a rispettare le indicazioni ricevute;
- il personale addetto alla gestione dovrà essere informato circa la dislocazione dei punti di carico e scarico ed i percorsi praticabili dagli automezzi di volta in volta disponibili;
- il personale addetto non dovrà praticare le piste per gli automezzi e non dovrà sostare o transitare in prossimità dell’area di scarico degli stessi;

6. COSTI DELLA SICUREZZA PER LE INTERFERENZE

Di seguito sono riportati i costi della sicurezza riferiti ai lavori.

L'amministrazione è tenuta a computare solo i rischi interferenziali.

In analogia ai lavori, come previsto dall'Art. 7, comma primo, del D.P.R. 222/2003, sono quantificabili come costi della sicurezza tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per l'eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuate nel DUVRI.

Non vengono computati come costi per la riduzione dei rischi interferenziali, le misure normalmente in uso dalle aziende previste nel proprio DVR aziendale, quali l'uso di D.P.I., l'uso di mezzi, macchinari e dispositivi dotati di marcatura CE, sorveglianza sanitaria aziendale, e tutti quegli oneri di sicurezza intrinseci dell'azienda.

Il costo medio orario è fornito dall'ANCE Palermo per i dipendenti delle imprese edili ed affini, aggiornato al maggio 2019.

1 Manutenzione periodica, ordinaria e straordinaria degli impianti e dei manufatti edilizi- Costi Interferenze.

Codice	Categoria/descrizione	u.m.	quantità	n. operai	Prezzo /ora	totale
1	Formazione / Informazione / Addestramento sui rischi da interferenza per tutte le fasi lavorative;					
	operai 1° livello	ora	2	13	€ 23,31	€ 606,06
	operai 2° livello	ora	2	13	€ 25,95	€ 674,70
	operai 3° livello	ora	2	14	€ 28,01	€ 784,28
	Totale					€ 2.065,04

7. MISURE GENERALI E COMPORAMENTI DA ADOTTARE

Oltre alle misure di prevenzione espressamente indicate nella sezione specifica dei rischi di interferenza con relativa valutazione, durante lo svolgimento delle attività lavorative da parte dell'azienda esterna, dovranno essere sempre osservate le seguenti misure.

7.1 Di ordine generale

Aziende Appaltatrici

- E' vietato l'utilizzo di qualsiasi attrezzatura o sostanza di proprietà dell'Azienda se non espressamente autorizzato in forma scritta. Il personale esterno è tenuto ad utilizzare esclusivamente il proprio materiale (macchine, attrezzature, utensili) che deve essere rispondente alle norme antinfortunistiche ed adeguatamente identificato. L'uso di tale materiale deve essere consentito solo a personale addetto ed adeguatamente addestrato.
- Le attrezzature proprie utilizzate dall'azienda esterna o dai lavoratori autonomi devono essere conformi alle norme in vigore e tutte le sostanze eventualmente utilizzate devono essere accompagnate dalla relative schede di sicurezza aggiornate.
- Nell'ambito dello svolgimento delle attività, il personale esterno occupato deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento (art 6 della Legge 123/2007).
- Prima dell'inizio dei lavori di contratto, l'azienda appaltatrice dovrà comunicare i nominativi del personale che verrà impiegato per il compimento di quanto previsto nel contratto d'appalto stesso, dichiarando di avere impartito ai lavoratori la formazione specifica prevista nel presente documento.

Azienda Committente ed Aziende Appaltatrici

- Si provvederà alla immediata comunicazione di rischi non previsti nel presente DUVRI e che si manifestino in situazioni particolari o transitorie.

7.2 Vie di fuga ed uscite di sicurezza

Aziende Appaltatrici

- Le Ditte che intervengono negli edifici aziendali devono obbligatoriamente prendere visione della planimetria dei locali con la indicazione delle vie di fuga e della localizzazione dei

presidi di emergenza comunicando al Datore di Lavoro interessato ed al servizio di prevenzione e protezione eventuali modifiche temporanee necessarie per lo svolgimento dei propri lavori.

- L'Azienda esterna dovrà preventivamente prendere visione della distribuzione planimetrica dei locali e della posizione dei presidi di emergenza e della posizione degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni idriche, elettriche e del gas. Deve inoltre essere informato sui responsabili per la gestione delle emergenze nominati ai sensi del D.Lgs. 81/08 nell'ambito delle sedi dove si interviene.


Azienda Committente ed Aziende Appaltatrici

- I mezzi di estinzione saranno sempre facilmente raggiungibili attraverso percorsi che devono sempre rimanere sgombri e liberi.
- I corridoi e le vie di fuga in generale devono essere mantenuti costantemente in condizioni tali da garantire una facile percorribilità delle persone in caso di emergenza; devono essere sgombri da materiale combustibile e infiammabile, da assembramenti di persone e da ostacoli di qualsiasi genere (macchine per la distribuzione di caffè, di bibite, etc.), anche se temporanei.

7.3 Apparecchi elettrici e collegamenti alla rete elettrica

Azienda Committente

- La protezione contro i contatti diretti con elementi in tensione e contatti indiretti determinati da condizioni di guasto è assicurata dalla realizzazione degli impianti a regola d'arte e con la prescritta dichiarazione di conformità.
- Tutte le fonti di pericolo risultano adeguatamente segnalate con idonea cartellonistica



Aziende Appaltatrici

- L'azienda esterna deve utilizzare componenti (cavi, spine, prese, adattatori etc.) e apparecchi

elettrici rispondenti alla regola dell'arte (marchio CE o altro tipo di certificazione) ed in buono stato di conservazione; deve utilizzare l'impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola dell'arte; non deve fare uso di cavi giuntati o che presentino lesioni o abrasioni vistose.

- L'azienda esterna deve verificare che la potenza dell'apparecchio utilizzatore sia compatibile con la sezione della conduttura che lo alimenta, anche in relazione ad altri apparecchi utilizzatori già collegati al quadro.
- E' vietato attivare linee elettriche volanti senza aver verificato lo stato dei cavi e senza aver avvisato il personale preposto dell'Azienda;
- E' vietato effettuare allacciamenti provvisori di apparecchiature elettriche alle linee di alimentazione;
- E' vietato utilizzare, nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi e nei lavori a contatto o entro grandi masse metalliche, utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V verso terra.

7.4 Interruzioni alle forniture di energia elettrica, gas, acqua

Azienda Committente ed Aziende Appaltatrici

- Interruzioni dell'energia elettrica, del gas, del funzionamento degli impianti di riscaldamento / climatizzazione, delle forniture idriche per i servizi e per il funzionamento degli impianti di spegnimento antincendio, andranno sempre concordate con i Datori di Lavoro titolari delle attività presenti nell'edificio dove si interviene.
- Le manovre di erogazione/interruzione saranno eseguite successivamente all'accertamento che le stesse non generino condizioni di pericolo e/o danni per disservizio.

7.5 Impianto antincendio

Fermo restando la verifica costante dei mezzi di protezione, dal punto di vista della manutenzione ordinaria, non si potranno apportare modifiche se queste non saranno preventivamente autorizzate dagli Uffici competenti.

Azienda Committente

La protezione contro gli incendi è assicurata da:

1. Mezzi di estinzione presenti ed efficienti.
2. Istruzioni impartite per iscritto al personale.

3. Procedure scritte da tenere in caso d'incendio

Aziende Appaltatrici

E' vietato ai lavoratori delle Aziende Appaltatrici:

1. Fumare
2. Effettuare operazioni che possano dar luogo a scintille (molatura saldatura, ecc.) a meno che non siano state espressamente autorizzate

7.6 Emergenza in caso di sversamento di sostanze pericolose

Azienda Committente ed Aziende Appaltatrici

In caso di sversamento di sostanze chimiche liquide:

- Arieggiare il locale ovvero la zona;
- Utilizzare, secondo le istruzioni, i kit di assorbimento, che devono essere presenti nella attrezzatura di lavoro qualora si utilizzino tali sostanze, e porre il tutto in contenitori all'uopo predisposti (contenitori di rifiuti compatibili), evitando di usare apparecchi alimentati ad energia elettrica che possano costituire innesco per una eventuale miscela infiammabile, ovvero esplosiva presente;
- Comportarsi scrupolosamente secondo quanto previsto dalle istruzioni contenute nelle apposite "schede di sicurezza", che devono accompagnare le sostanze ed essere a disposizione per la continua consultazione da parte degli operatori.

7.7 Superfici scivolose o bagnate nei luoghi di lavoro

Azienda Committente ed Aziende Appaltatrici

- Sia l'Azienda committente che le aziende appaltatrici devono segnalare, attraverso specifica segnaletica, le superfici di transito che dovessero risultare bagnate e, quindi, a rischio scivolamento.
- Analogamente andranno segnalati eventuali pavimenti non stabili ed antisdrucchiolevoli nonché esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi.



Quando il pavimento dei posti di lavoro e di quelli di passaggio si mantiene bagnato e non è possibile provvedere diversamente, i lavoratori devono essere forniti di idonee calzature impermeabili.

7.8 Segnaletica di sicurezza

Azienda Committente

Verrà predisposta idonea segnaletica di sicurezza (orizzontale e/o verticale) allo scopo di informare il personale presente in azienda integrata idoneamente sugli eventuali rischi derivanti dalle interferenze lavorative oggetto del presente DUVRI.



Aziende Appaltatrici

In caso di sopravvenuto rischio non previsto e di tipo transitorio, l'azienda esterna dovrà dare immediata comunicazione al servizio di prevenzione e protezione del Committente per l'adozione di idonee misure di sicurezza o apposizione di idonea segnaletica.

7.9 Cooperazione e coordinamento

Azienda Committente ed Aziende Appaltatrici

I Datori di Lavoro dell'Azienda Committente e delle Aziende Appaltatrici coopereranno all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto.

Essi coordineranno, altresì, gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Azienda Committente

Il Datore di Lavoro Committente promuove la cooperazione ed il coordinamento innanzitutto mediante l'elaborazione del presente documento unico di valutazione dei rischi nel quale sono state indicate le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento sarà allegato al contratto di appalto o di opera.

7.10 Verbale di sopralluogo preliminare congiunto

Azienda Committente ed Aziende Appaltatrici

Preliminarmente alla stipula del contratto ed in ogni caso prima del concreto inizio delle attività oggetto dell'appalto, il Datore di Lavoro dell'Azienda Committente (o un suo Dirigente delegato) promuoverà la cooperazione ed il coordinamento di cui all'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, mediante la redazione, in contraddittorio con l'Azienda Appaltatrice, del "Verbale di sopralluogo preliminare congiunto e di coordinamento" presso ciascuna sede oggetto dell'appalto stesso.

Il verbale, che verrà redatto a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione dovrà essere sottoscritto dal Datore di Lavoro dell'Azienda Committente, dal Responsabile della sede e dal Datore di Lavoro della Azienda Appaltatrice.

I contenuti del suddetto verbale potranno, in qualsiasi momento, essere integrati con le eventuali ulteriori prescrizioni o procedure di sicurezza (individuate per eliminare o ridurre i rischi da interferenza determinati dalla presenza di altre ditte presso le medesime aree dell'edificio oggetto del presente appalto), contenute in uno o più "Verbali di Coordinamento in corso d'opera", predisposti a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Azienda Committente e sottoscritti da tutte le Aziende Appaltatrici di volta in volta interessate.

Il "Verbale di sopralluogo preliminare congiunto e di coordinamento" e gli eventuali successivi "Verbali di Coordinamento in corso d'opera" costituiscono parte integrante del presente DUVRI, che verrà custodito, in copia originale, agli atti del Servizio di Prevenzione e Protezione.

7.11 Informazione ai lavoratori sulle interferenze

Azienda Committente ed Aziende Appaltatrici

- Nel caso di attività che prevedano interferenze con le attività lavorative e che comportino (anche se temporaneamente) elevate emissioni di rumore, produzione di odori sgradevoli, produzione di polveri, ecc. o limitazioni alla accessibilità dei luoghi di lavoro, in periodi o orari non di chiusura degli Uffici / Locali, dovrà essere informato il competente servizio di prevenzione e protezione aziendale e dovranno essere fornite informazioni ai dipendenti (anche per accertare l'eventuale presenza di lavoratori con problemi asmatici, di mobilità o altro) circa le modalità di svolgimento delle lavorazioni e le sostanze utilizzate.
- Il Datore di Lavoro, o il suo delegato Referente di Sede, preventivamente informato dell'intervento, dovrà avvertire il proprio personale ed attenersi alle indicazioni specifiche che vengono fornite.
- Qualora i lavoratori avvertissero segni di fastidio o problematiche legate allo svolgimento dei lavori da parte dell'azienda appaltatrice esterna (eccessivo rumore, insorgenza di irritazioni, odori sgradevoli, polveri, etc.) il Datore di Lavoro dovrà immediatamente attivarsi convocando i responsabili dei lavori, allertando il Servizio di Prevenzione e Protezione (ed eventualmente il Medico Competente) al fine di fermare le lavorazioni o di valutare al più presto la sospensione delle attività aziendali.

Analoga informazione andrà fornita ai lavoratori dell'azienda appaltatrice esterna nel caso in cui le attività lavorative debbano avvenire in ambienti che comportano (anche se temporaneamente) elevate emissioni di rumore, produzione di odori sgradevoli, produzione di polveri, ecc.

Azienda Committente

L'attività di informazione e formazione verrà effettuata mediante incontri con i lavoratori nell'ambito dei quali si provvederà a consegnare al personale interessato copia delle istruzioni relative alle specifiche problematiche legate alle interferenze oggetto del presente DUVRI.

Aziende Appaltatrici

I dipendenti dell'Azienda appaltatrice esterna dovranno essere debitamente informati e formati sui rischi relativi allo svolgimento delle loro mansioni, sui possibili danni e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione e sulle modalità di coordinamento in caso di lavori simultanei ed interferenti. Anche ai lavoratori dell'Azienda appaltatrice verrà consegnata copia delle istruzioni relative alle specifiche problematiche legate alle interferenze oggetto del presente DUVRI.

7.12 Allarme, emergenza, evacuazione del personale

Aziende Appaltatrici

In caso di allarme

- avvisare immediatamente il personale dell'Azienda descrivendo l'accaduto (il ns. personale si comporterà come se avesse lui stesso individuato il pericolo facendo attivare lo stato di allarme);
- se addestrati, collaborare con il personale interno intervenendo con i mezzi mobili messi a disposizione.

In caso di emergenza

- interrompere il lavoro, rimuovere le attrezzature in uso (scale, veicoli, ecc.) che potrebbero creare intralcio;
- mettere in sicurezza le attrezzature potenzialmente pericolose (bombole, solventi, ecc.).

In caso di evacuazione

- convergere ordinatamente nel punto di raccolta;
- attendere in attesa del cessato allarme.

7.13 Dispositivi di protezione individuale (DPI)

Azienda Committente

- L'azienda ha effettuato la valutazione dei rischi residui che non possono essere evitati con altri mezzi. A seguito di tale analisi sono stati messi a disposizione degli addetti idonei DPI ed è stato fatto obbligo d'uso.

Aziende Appaltatrici

- Il personale dell'azienda esterna dovrà essere dotato dei D.P.I. eventualmente previsti per lo svolgimento della propria mansione.
- Sarà cura della stessa azienda esterna vigilare sull'effettivo utilizzo dei D.P.I. da parte del proprio personale.

DPI aggiuntivi per la interferenza specifica Non si prevede l'utilizzo di DPI aggiuntivi rispetto a quelli già utilizzati dai lavoratori.

8. PROCEDURE D'EMERGENZA ED ADDETTI

8.1 Compiti e procedure generali

In azienda saranno sempre presenti gli addetti al pronto soccorso, alla prevenzione incendi ed alla evacuazione. In azienda verrà esposta una tabella ben visibile riportante almeno i seguenti numeri telefonici:

- Vigili del Fuoco
- Pronto soccorso
- Ospedale
- Vigili Urbani
- Carabinieri
- Polizia

In situazione di emergenza (incendio, infortunio, calamità) il lavoratore dovrà chiamare l'addetto all'emergenza che si attiverà secondo le indicazioni sotto riportate. Solo in assenza dell'addetto all'emergenza, il lavoratore potrà attivare la procedura sotto elencata.

8.2 Chiamata soccorsi esterni

In caso d'incendio

- Chiamare i vigili del fuoco telefonando al 115.
- Rispondere con calma alle domande dell'operatore dei vigili del fuoco che richiederà: indirizzo e telefono dell'azienda, informazioni sull'incendio.
- Non interrompere la comunicazione finché non lo decide l'operatore.
- Attendere i soccorsi esterni al di fuori dell'azienda.

In caso d'infortunio o malore

- Chiamare il SOCCORSO PUBBLICO componendo il numero telefonico 118.
- Rispondere con calma alle domande dell'operatore che richiederà: cognome e nome, indirizzo, n. telefonico ed eventuale percorso per arrivarci, tipo di incidente: descrizione sintetica della situazione, numero dei feriti, ecc.
- Conclusa la telefonata, lasciare libero il telefono: potrebbe essere necessario richiamarvi.

REGOLE COMPORTAMENTALI

- Seguire i consigli dell'operatore della Centrale Operativa 118.

- Osservare bene quanto sta accadendo per poterlo riferire.
- Prestare attenzione ad eventuali fonti di pericolo (rischio di incendio, ecc.).
- Incoraggiare e rassicurare il paziente.
- Inviare, se del caso, una persona ad attendere l'ambulanza in un luogo facilmente individuabile.
- Assicurarsi che il percorso per l'accesso della lettiga sia libero da ostacoli.

Per la Società A.M.B. S.p.A. Azienda Multiservizi Comune di Bagheria

il Presidente del CdA

Dott. Vito Matranga

firma



Il Responsabile Tecnico ed R.S.P.P.

Ing. Salvatore Parlato

firma



PER ACCETTAZIONE:

La Ditta: _____

Con Sede Legale: _____

Il Titolare- Amministratore Unico-

Legale Rappresentante:

Il R.S.P.P.

firma

firma